

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 6/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE — ASSOCIAZIONE TRA LE
COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI
UNGHERIA, DALL'ALTRA**

del 20 dicembre 2002

**che modifica il protocollo 4 dell'accordo europeo relativo alla definizione della nozione di
«prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

(2003/314/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, in appresso denominato «accordo», firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in particolare l'articolo 38 del protocollo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 4 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo», è stato modificato più volte. Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica delle norme di origine, occorre pertanto consolidare queste modifiche in un nuovo testo.
- (2) Occorre inoltre apportare modifiche tecniche alle norme sulla trasformazione a seguito dei cambiamenti del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato») in vigore dal 1° gennaio 2002.
- (3) Occorre modificare alcuni requisiti in materia di trasformazione che i materiali non originari devono soddisfare per poter essere considerati originari in considerazione della mancata produzione di un determinato materiale

nelle parti contraenti e delle condizioni specifiche in cui vengono ottenuti determinati prodotti («circuiti integrati monolitici»), che comportano trasformazioni limitate al di fuori del territorio delle parti contraenti.

- (4) Sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse.
- (5) Per garantire il buon funzionamento dell'accordo, agevolando al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, è quindi opportuno inglobare in un nuovo testo del protocollo tutte le disposizioni in questione.
- (6) Le dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il riesame dei cambiamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato devono essere mantenute insieme al protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 4 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione

⁽¹⁾ GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

amministrativa è sostituito dal testo in allegato e dalle dichiarazioni comuni pertinenti.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

P. S. MØLLER
